



n. 13090/2014 R.G.Trib.

n. 455212013 R.G.P.M.

N. 1279/15 sentenze

TRIBUNALE DI NAPOLI

11^a SEZIONE PENALE

APPELLO/ RICORSO

Il

Da

Comunicato

Il

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

11 FEB. 2016

Avviso deposito al P.G.....

Avviso deposito all'imputato

SENTENZA IRREVOCABILE IL

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Stefania Riccio

alla pubblica udienza del 27.1.2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
(Art. 544 e ss. c.p.p.)

nei confronti di:

1) nato a ed ivi res.te alla

Libero assente

IMPUTATO

V. ALLEGATO

Conclusioni

PM: assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste

Difesa: si associa alla richiesta assolutoria, ricorrendo nello specifico caso, agli estremi del reato di cui all'art. 131bis c.p.; in subordine minimo della pena attenuanti generiche e benefici di legge

Per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p. per avere maltrattato la madre percossa,
ingiuriata con le frasi "puttana... cesso", minacciata di morte anche con un pugnale del tipo
"Katana" e con la frase "ti stacco la testa" e sottoposta a vessazioni ed angherie di vario
genere, al punto da renderle la vita impossibile.
In Napoli sino al novembre 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 2.7.2014 il GUP in sede disponeva giudizio nei confronti di Manzoni Emanuele innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, perché rispondesse del reato in epigrafe ascritto.

All'udienza del 22.10.2014, verificata la regolare costituzione del rapporto processuale, il giudice disponeva procedersi in assenza dell'imputato e differiva la trattazione per l'assenza dei testi.

All'udienza successiva del 22.4.2015, in mancanza di questioni preliminari, veniva dichiarata aperta la fase dibattimentale e le parti svolgevano una sintetica relazione illustrativa delle rispettive richieste istruttorie. Ammesse le prove – esame e controesame dei testi di lista, esame dell'imputato, acquisizione della documentazione analiticamente indicata a verbale - perché valutate rispondenti ai parametri enunciati dall'art. 190 c.p.p., aveva luogo l'esame del teste

All'udienza del 27.1.2016 l'istruttoria dibattimentale si articolava nell'escussione della persona offesa all'esito, il giudice revocava l'ordinanza ammissiva della prova limitatamente all'esame dei residui testi, stante la rinuncia del PM e l'assenso espresso dalla difesa.

Da ultimo, indicati gli atti utilizzabili ai fini della decisione, le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte ed il Giudice decideva come da dispositivo steso in calce, che rendeva pubblico mediante lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato deve essere prosciolto dal reato in addebito per non essere acquisita idonea prova della integrazione degli elementi di struttura della ipotizzata fattispecie incriminatrice.

La materialità dei fatti viene ricostruita dai contenuti della deposizione della persona offesa, nonché del teste di P.G.

1.1 La I^{sa}, madre dell'imputato, riferiva di essersi indotta a sporgere denuncia in data 16.10.2013, perché esasperata dalla estrema conflittualità del rapporto con il figlio, dovuta alla sofferenza del ragazzo per l'assenza della figura paterna, della quale egli la riteneva responsabile. Ha rappresentato che la criticità delle dinamiche intrafamiliari si era acuita durante l'adolescenza del giovane, al punto da indurla a richiedere l'intervento dei servizi sociali, nonché un adeguato sostegno psicologico per entrambi. Il percorso di analisi intrapreso non aveva dato, tuttavia, i risultati

sperati, perché non erano cessate le reciproche incomprensioni, per assolute divergenze di opinione su aspetti anche minuti della loro convivenza, che avevano innescato discussioni talvolta molto accese e connotate da marcata aggressività. Riferiva che, se durante tale periodo le intemperanze di [redacted] nei suoi confronti erano state continuative, negli ultimi anni, diventato maggiorenne, egli aveva avuto un atteggiamento sì costantemente oppositivo nei suoi confronti, e frequenti erano stati i loro *scambi di battute*, ma solo in un paio di occasioni questi erano degenerati, trasmodando in percosse in suo danno.

Aggiungeva che questo il conflitto della loro relazione era scaturito dal persistente e marcato disagio interiore del ragazzo che, data anche la giovanissima età, e la fragile struttura emotiva, egli non riusciva a gestire, riversando la propria rabbia sul rapporto con la madre, per lui unica figura di riferimento.

Era stato all'esito della seconda aggressione che si era determinata a sporgere querela, querela che aveva poi rimesso (come da verbale del 15.10.2014, in atti), in virtù di una ritrovata serenità del rapporto con il figlio. Dopo che era riuscito a rintracciare il padre in Brasile attraverso un social network, e si era trasferito presso di lui, rimanendovi per un periodo di circa nove mesi, era difatti tornato in Italia completamente trasformato, avendo dismesso ogni atteggiamento aggressivo ed essendosi iscritto ad un corso universitario, che aveva preso a frequentare con profitto.

1.2 L' app.sc. [redacted] escusso all'udienza dibattimentale del 22.4.2015, sulle premesse di essersi recato in data 18.11.2013, presso l'abitazione della [redacted] a seguito di richiesta di intervento pervenuta alla centrale operativa, ha riferito di aver rinvenuto la donna in uno stato di grande agitazione, all'esito di una accesa lite col figlio.

Ha precisato che, al momento dell' accesso di essi operanti, questi si era chiuso nella sua stanza ad ascoltare musica e ne era uscito solo a seguito delle loro insistenze; a tal punto, unitamente alla madre, era stato ascoltato nell'immediato da uno psicologo fatto intervenire dai servizi sociali.

Da ultimo, il teste ha aggiunto di essere intervenuto presso il domicilio della [redacted] solo in quell'occasione e di non aver rilevato che ella recasse segni di percosse, benchè l'appartamento fosse oggettivamente a soqquadro.

Nell'occasione essi avevano operato il sequestro di tre spade del tipo Katana, da esposizione, e di un coltello da cucina che erano stati loro consegnati dalla [redacted], sul presupposto che il figlio, che già l'aveva minacciata, potesse passare a vie di fatto (v. verbale di sequestro redatto dai Carabinieri della Stazione di Napoli [redacted] in data 16.7.2013)

1.3 Nel corso del dibattimento, a completamento del quadro dimostrativo, è stata acquisita - in forza del consenso espresso dalle parti - la relazione redatta dal responsabile del Centro Servizi Sociali della [redacted] Municipalità, nella quale è ricostruito il tortuoso percorso di recupero seguito dal [redacted] ed il disagio in cui egli aveva vissuto da quando, all'età di soli otto anni, aveva rappresentato agli operatori scolastici di essere stato vittima di maltrattamenti ad opera del marito della madre. Le indagini socio ambientali, intraprese a seguito della denuncia del dirigente scolastico, ebbero a confermare le intricate e conflittuali dinamiche relazionali del nucleo familiare, che produssero inevitabili ripercussioni sullo sviluppo psicofisico del minore; il quale, nato da una pregressa relazione della [redacted] con [redacted] - che lo aveva riconosciuto, ma non aveva mai instaurato con lui alcun tipo di rapporto - era stato sempre animato da un potente desiderio di conoscere il proprio padre, che non aveva mai potuto realizzare, per essersi il genitore trasferito all'estero senza lasciare recapiti, ed il cui mancato appagamento egli imputava, invece, alla madre.

Di qui l'avvio, da parte dei Servizi Sociali sul territorio, d'intesa con l'UOMI e con il consultorio di zona, di un progetto individualizzato includente il sostegno psicologico per [redacted] a cura di un neuropsichiatra infantile, e l'inserimento in un progetto di educativa territoriale, nonché l'affiancamento di un tutoraggio per l'osservazione delle relazioni familiari.

Il percorso terapeutico intrapreso dall'intero nucleo condusse, tuttavia - a quanto è dato evincere dalla relazione - alla sua completa disgregazione, giacchè la coppia [redacted] intraprese giudizio separativo, mentre le tensioni tra madre e figlio si incrementarono al punto tale da determinare, nell'anno 2005, l'allontanamento del bambino dal contesto familiare ed il collocamento presso una comunità alloggio, ove rimase per circa tre anni, in forza di decreto reso del Tribunale per i Minorenni.

2. Tanto premesso in fatto, occorre considerare che il reato di maltrattamenti in famiglia, che è costruito come reato abituale, richiede la prova della riferibilità all'imputato di un'unitaria condotta estrinsecatasi in più atti, delittuosi o meno, ma comunque vessatori; atti che, realizzati in momenti successivi, appaiano collegati da un nesso di abitudine ed avvinti nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica e il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, dalla volontarietà di infliggere sofferenze ed uno stato di costante disagio in almeno uno dei componenti del nucleo familiare (in tal senso, quanto alla struttura del reato di maltrattamenti si vedano Cass., Sez. VI, 25183 del 19.6.2012; Cass. , Sez. VI, n. 9923 del 5.12.2012; Cass. 2130\92, Cass. 8953\84 e ancora Cass. Sez. VI. 7192/2004 che fa riferimento, nella descrizione della condotta, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, inflitte con abitudine e sistematicità, idonee a cagionare privazioni ed umiliazioni tali da costituire fonte di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita, cementate in maniera inscindibile da un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare e deprimere il soggetto passivo), dove i singoli atti lesivi di diritti fondamentali della persona sono inquadrabili in una cornice unitaria, caratterizzata dall'imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio (Cass. Sez. VI, 45037 del 2.12.2010).

Ebbene, alla luce dell'istruttoria svolta, le manifestazioni di intemperanza più eclatanti nei confronti della madre, di cui il prevenuto si è reso protagonista, sostanziatesi in frequenti percosse, risalgono all'età dell'adolescenza e non possono venire in rilievo in questa sede, in cui gli addebiti non possono che considerare, per ragioni di competenza funzionale, il segmento temporale successivo al raggiungimento della maggiore età.

Quanto alle condotte tenute dopo tale momento, esse si inseriscono in una dinamica di rapporti familiari in cui il figlio, soggetto debole e meno strutturato della relazione, più che vessare la madre, sembra voler esprimere tutta la propria sofferenza interiore, che ha radici antiche e che i lunghi percorsi terapeutici di supporto seguiti, evidentemente, non hanno reso meno acuta, non avendo consentito la ricomposizione del lacerato tessuto familiare.

Con il proprio forte atteggiamento oppositivo, dovuto all'aver da sempre caricato la madre di responsabilità, inerenti l'abbandono paterno, che probabilmente non le appartengono, atteggiamento che ha dato innesco a momenti anche patologici di contrapposizione, più che umiliarla o volere farla soffrire, verosimilmente egli le gridava tutto il proprio dolore e la propria incapacità di gestirlo.

E, a ben vedere, anche le due uniche aggressioni di cui la [] è stata vittima negli ultimi anni per mano del figlio, una delle quali non meglio contestualizzata, non appaiono tali da far ritenere che l'imputato fosse orientato a ledere - con caratteri di abituale reiterazione - l'integrità psicofisica del

soggetto passivo o, peggio, ad umiliarlo; piuttosto, esse sembrano costituire episodiche esplosioni di rabbia, riflettenti una situazione psicologica di disagio interiore rimasta irrisolta. La quale, in parte ascrivibile alla criticità del rapporto genitore-figlio nell'età postadolescenziale, è qui amplificata a dismisura dal fortissimo desiderio del [redacted] di incontrare il padre; tant'è che, appagato tale intimo bisogno, è stato possibile al medesimo ricucire il rapporto anche con la persona offesa.

Detto altrimenti, le evidenziate contrapposizioni, per quanto espresse - in pochi ed isolati episodi - con modalità assolutamente incongrue, non paiono significative del reato in discorso, non integrando la nozione normativa di atti vessatori, quali atti che, intesi a ledere l'integrità fisica e psichica del soggetto passivo, siano unificati dalla volontà di infliggere sofferenze; e ciò sia per la carenza di un simile potenziale offensivo, che costituisce l'*in se* della condotta maltrattante, che per il corrispondente ed unificante elemento soggettivo.

L'imputato deve pertanto essere mandato assolto dal reato in addebito con la corrispondente formula.

Va disposto, da ultimo, il dissequestro dei reperti e la restituzione in favore dell'avente diritto.

P.Q.M.

visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.

assolve [redacted] dal reato ascritto perchè il fatto non sussiste.

Ordina il dissequestro dei reperti e la restituzione in favore dell'avente diritto



Il Giudice
dr.ssa Stefania Riccio

